


# Inquadramento su Vincolo Idrogeologico - scala 1:25.000

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 m



# Inquadramento di dettaglio - scala 1:5.000

0 100 200 300 400 500 600 700 m



**LEGENDA**

- Impianto\_v1
- fence
- viabilità interna
- power stations
- ohi
- moduli 9.5
- cavidotto interrato MT
- cabina MT
- cabina di consegna
- buffer\_4000
- buffer\_3000
- buffer\_2000
- buffer\_1000
- buffer\_500
- Tav08 Inquadramento su Vincoli Idrogeologici
- Vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art. 1 del R.D.L. 3267/1923
- ART. 1 R.D.L. 3267/1923
- ART. 18 Legge 991/1952
- ART. 9 NTA PAI
- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923

La delimitazione dei perimetri che identificano il vincolo idrogeologico è avvenuto partendo dal recupero della documentazione (cartografica tematica, atti) del vincolo derivante dal RDL 3267/23. I poligoni rappresentano le zone vincolate e quelle esenti. Si evidenzia che per quanto concerne le aree boscate non già ricomprese nelle aree perimetrate vige quanto disposto dall'art. 182 del RD 3267/23. Il vincolo ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc, con possibilità di danno pubblico.

## Estratto RDL 3267/1923

Art. 1 - Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Art. 17 - I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sovraccarico o dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri Enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col Ministero dell'economia nazionale.

Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promussero le limitazioni e ne trarranno vantaggio. Gli Enti ed i privati, di cui al primo comma, allatto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900, n. 401, sulle servitù militari.

Art. 47 - In seguito alla decisione sui reclami da parte del Ministero, l'elenco dei terreni diverrà definitivo e, dopo quindici giorni dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione, i terreni compresi nell'elenco s'intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I del presente decreto, ed i proprietari interessati non potranno opporsi all'esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 53 - Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni saranno consegnate ai proprietari, che dovranno mantenerle secondo le norme stabilite dall'articolo seguente. Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati o rimboschiti intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero dell'economia nazionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli. In ogni caso però il prezzo di questi terreni non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 113 e 114.

Art. 91 - Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'Amministrazione forestale. (6)

Quando non riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle opere di rimboschimento. I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto. Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata, in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservato le norme in vigore all'inizio dei lavori. I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale. I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

**AGGIORNAMENTO**

La L. 25 luglio 1952, n. 991 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa".

Art. 130 - I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal Comitato forestale. I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.

Art. 182 - Nelle vecchie Province del Regno, fino a quando non sarà provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sarà vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualità di coltura, senza autorizzazione del Comitato forestale. Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato potrà imporre le modalità della loro utilizzazione ed occorrendo sospendere la stessa. Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potrà essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato, da deliberarsi alla prima adunanza.



**REGIONE SARDEGNA** **COMUNE DI MILIS**

**TITOLO DEL PROGETTO**  
**PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 10,162 MWp DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MILIS (OR), CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ELETTRICHE DENOMINATO "PILGRINUS"**

**Proponente**  
  
 ecOnergy  
 Powering renewables.  
 Queoqog Renewables  
 Unit 3.21 - 1110 Great West Road - TW8  
 OGP, London  
 Ecosardina 4 S.r.l.  
 Via Manzoni 30 - Milano (MI)

**Timbro e firma del progettista**  
  
**TITOLO ELABORATO**  
 Inquadramento osu Vincolo Idrogeologici  
**CODICE ELABORATO**  
 PV029-ELB011  
**Stato del progetto**  
 Definitivo

**Ingegneria**  
  
 Sede legale e operativa - Roma:  
 Via Giacomo Pisanò n.452, 00151 Roma  
 Tel. 06.2312924  
 Sede operativa - Macerata:  
 Strada Querceto 26 - 62100 Macerata  
 Tel. 0733/199236 - Fax 0733/199236  
 info@intellienergia.com - www.intellienergia.com  
 P.IVA n. 01809800539 - REG. n. 1344723  
 cap. soc. 25.000 euro I.v.

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione	09/06/2022	ING. M. ANTONINI	ING. A. ZANINI	ING. A. ZANINI